



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 12/04/2016

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PERL'ANNO 2016.

L'anno **2016**, addì **12** del mese di **aprile** alle ore **16:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ANGELO CAPALBO.

		Presenti/Assenti
CANOCCHI PAOLO	SINDACO	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
MACINI MARZIA	CONSIGLIERE	Presente
BERTI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
VANNINI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
LUISE SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
CALAMASSI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente
BORGARELLI FULVIA	CONSIGLIERE	Presente
LEGNAIOLI CRISTIANA	CONSIGLIERE	Presente
BUCALOSSI MIRIANA	CONSIGLIERE	Presente
DE MARCO FILOMENA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NARDI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
RABAZZI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
BIANCUCCI KETI	CONSIGLIERE	Assente
GALGANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco ANDREUCCI LODOVICO e gli Assessori Comunali: BERTI FABIO, COTOLONI ANNA MARIA, MORETTI MICHELA, GALGANI ALBERTO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa FILOMENA DE MARCO, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane
Anno: 2016
Numero: 182

OGGETTO

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2016.

CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco relazionare in merito al presente provvedimento, come da resoconto verbale depositato su supporto audio-video;

VISTO che l'art. 1 comma 703 della Legge di Stabilità 2014, Legge n. 147/2013, nell'istituire la IUC dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale, composta dall'imposta IMU, dalla TASI e della TARI, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, prevista dal D.L. n. 201/2011, come convertito dalla Legge n. 214/2011, in quanto compatibili;

DATO ATTO che l'applicazione dell'IMU, anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, è entrata a completo regime a partire dall'anno 2014, con l'integrazione nell'Imposta Unica Comunale, così come previsto dall'art. 1 comma 707 della stessa Legge n. 147/2013;

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, altresì, il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della normativa statale;

VISTO il D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina contenuta nella Legge di Stabilità 2014;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale unica – IMU –, quale capo I del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31.07.2014, con deliberazione dello stesso organo n. 39 dell'8.06.2015 ed in ultimo con deliberazione C.C. n. 25 in data odierna, entrambe esecutive ai sensi di legge;

RILEVATO come occorre, pertanto, determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2016, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011, nella relativa legge di conversione n. 214/2011, nelle altre disposizioni a cui la stessa normativa fa rinvio, ed alle successive modifiche e/o integrazioni;

VISTO l'art. 22 della Legge 23.06.2014, di conversione con modifiche del D.L. n. 66/2014, il Decreto Interministeriale del 28.11.2014, nonché il D.L. 16.12.2014 n. 185 in materia di tassazione di terreni agricoli;

VISTO la Legge n. 208 del 28.12.2015, Legge di Stabilità 2016, ed in particolare l'art. 1 commi da 10 a 13 della stessa legge, in cui vengono apportate modifiche in tema di eliminazione delle fattispecie di assimilazione all'abitazione principale e ripristino del criterio contenuto nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

DATO ATTO, altresì, che in base alla sopra citata Circolare Ministeriale del 1993, il Comune di Colle di Val D'Elsa viene classificato come Comune esente da imposizione sull'intero territorio comunale, pertanto esente da imposizione dell'imposta a far data dal 1.01.2016;

VISTO l'art. 1 comma 10 della stessa Legge di Stabilità 2016 in cui viene eliminata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), introducendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, deve risiedere anagraficamente ed avere la dimora abituale nello stesso Comune in una unità immobiliare non classificata in A/1 A/8 ed A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012;

VISTE in particolare le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta dalla Legge di Stabilità 2013, Legge n. 228 del 24.12.2012, in particolare dall'art. 1 comma 380 e seguenti in cui si prevede, innanzi tutto la soppressione della riserva del gettito a favore dello Stato di cui all'art. 13 comma 11, contenuta nel D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 13, comma 6 del D.L.vo n. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 448, possono aumentarla o ridurla fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

DATO ATTO, pertanto che dal 2013, quindi anche per l'anno 2014, 2015 e 2016, in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012, tutto il gettito di tale imposta e' di spettanza dei comuni, con la sola eccezione (prevista alla successiva lettera f) di quello prodotto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, previste dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che su tali immobili di categoria D, in base a quanto previsto dalla successiva lettera g), i comuni possono aumentare l'aliquota sino a 0,3 punti percentuali ed in tal caso il relativo gettito e' di spettanza comunale;

VISTO il D.L. n. 16 del 02 marzo 2012, convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44, in particolare l'art. 4 dello stesso in tema, tra le altre cose, di esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l'art. 1 comma 708 della Legge di Stabilità 2014, Legge n. 147 del 27.12.2013, in cui viene definitivamente sancito che, a decorrere dall'anno 2014 non e' dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del Decreto Legge n. 201/2011;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze e' ridotta allo 0,4% , che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

CONSIDERATO che dal 2014, con la sopra citata Legge di stabilità n. 147/2013, nella riscrittura del comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011, e' stato definitivamente stabilito che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;

VISTO l'art. 9 comma 1 del vigente Regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale IUC, che al Capo I contiene il Regolamento IMU, e l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti dall'imposta: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, che stabilisce che, dal 01.01.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione delle imposte comunali in misura ridotta, una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE, pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

RITENUTO, altresì, di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante esclusivamente per le fattispecie relative ad abitazioni principali classificate in categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale c/2 C/6 e C/7) e che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio, così come disposto dall'art. 54, comma 1, del D.L.vo n. 446/1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dell'8.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015, Legge di Stabilità 2016, in cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti TARI;

RILEVATO che, secondo l'interpretazione prevalente in dottrina, il blocco degli aumenti dei tributi si applica anche agli aumenti indiretti, cioè all'eliminazione o attenuazione di agevolazioni già concesse in precedenza;

PRESO ATTO di quanto disciplinato in merito al sopra citato art. 1, comma 26, della succitata L. 208/2015 sulla sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali nella Risoluzione del M.E.F. – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22.03.2016;

DATO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote dell'IMU, così come anche quelle della TASI e della TARI e' del Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

VISTO l'art. 172 lett. c della Legge n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene stabilito che " *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,...*" sono allegati al bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d’imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l’anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l’anno 2016 è stato differito, inizialmente al 31 marzo 2016 dal decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, successivamente al 30 aprile 2016 dal Decreto del 1 marzo 2016, ed è stato, altresì, autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l’art. 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35, in cui, si sostituisce il comma 13 bis del Decreto n. 201/2011 con la disposizione per cui a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’ art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali- , il parere favorevole del Responsabile Area 4 Servizi Finanziari e Gestione risorse umane, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 14 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, e votanti, lo stesso viene approvato all’unanimità;

DELIBERA

1) attese le premesse di stabilire le seguenti misure di aliquota e detrazione d’imposta ai fini dell’Imposta Municipale Propria, a valere per l’anno 2016, confermando le aliquote già deliberate per l’anno 2015, nella seguente misura:

- Aliquota ordinaria, compresi immobili concessi in comodato d’uso	1,06 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti in unità immobiliari classificate A/1, A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,50 per cento
a)	Detta aliquota si applica anche alle: unità immobiliari, sempre di categoria catastale A/1 A/8 A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. <i>A tale scopo e’ necessario inoltrare dichiarazione dell’imposta da far pervenire nei termini di legge, indicante gli immobili oggetto di agevolazione.</i>	
2)	Detta aliquota si applica alle unità Immobiliari ad uso abitativo, locate a canone concordato, e relative pertinenze, secondo le disposizioni di cui all’art. 2 comma 3 della	0,95 per cento

	Legge n. 431/1998. <i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovrà essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione, entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.</i>	
--	---	--

2) di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alla lettera a);

3) di dare atto altresì:
che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”; e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

4) di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, la presentazione di dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune entro i termine previsti dalla legge, (fattispecie di cui al punto 1A), indicanti gli immobili oggetto di agevolazione;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inviare la stessa in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

6) con votazione separata e con esito invariato, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOTT.SSA FILOMENA DE MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANGELO CAPALBO



**COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 182/2016**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE RISORSE UMANE
Parere/visto di regolarità contabile

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all'accertamento di entrata non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.

Colle di Val d'Elsa, 04/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 182/2016

OGGETTO:IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PERL'ANNO 2016 -

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 04/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)